COPIA

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

Approvazione Nuovo Regolamento Comunale per la determinazione del sistema di calcolo della indennità pecuniaria da pagare in caso di accertata compatibilità di opere edili realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica (art. 167 D.Lgs. n. 42/2004).

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **venticinque** ======== del mese di **settembre** alle ore **17.00**

in Massa Lubrense, nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale sessione **straordinaria** di **prima** convocazione ed in seduta **pubblica,** convocato dal Presidente Luigi Ercolano ai sensi dell'art.38 del D. L.gvo n. 267/2000 e dell' art.28 del vigente statuto comunale.

Premesso che a ciascun consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune;

Presiede la seduta il Presidente Luigi Ercolano

E' presente il Sindaco.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1) STAIANO	Liberato	12) VINACCIA	Mose'
2) RUOCCO	Giuseppe	13) CANGIANO	Salvatore
3) PERSICO	Alessio	14) BALDUCELLI	Lorenzo
4) MARCIA	Antonio	15) STAIANO	Giovanna
5) INSIGNE	Davide	16) GIUSTINIANI	Michele
6) IACCARINO	Donato	17) CARRATU'	Vincenzo
7) ERCOLANO	Luigi	18) FIORENTINO	Sergio
8) DE GREGORIO	Antonino	19) DI PRISCO	Pietro
9) IACCARINO	Dorina	20) D'ESPOSITO	Giuseppe
10) PIRODDI	Diego		
11) CORCIONE	F.sco Saverio		

risultano assenti i Sigg. Marcia A. De Gregorio A. Vinaccia M.- Staiano G. – Giustiniani M.- Fiorentino Sergio – Di Prisco P.

Il Presidente, Luigi Ercolano, constatato che vi è il numero legale dei presenti, occorrente per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale dr. Valerio Costabile, che provvede alla verbalizzazione.

Si da atto che dopo l'appello iniziale e prima della trattazione dell'argomento in oggetto, erano entrati i Consiglieri Fiorentino e Di Prisco. Durante la discussione del presente argomento, alle ore 18.25 esce il Presidente Ercolano e assume la Presidenza il Consigliere Anziano Staiano L. Alle ore 18.30ca. entra il consigliere Marcia per cui sono presenti al momento della votazione n. 16 consiglieri (assenti n. 5).

PRESIDENTE

Passiamo ora al quarto punto iscritto all'ordine del giorno: "Regolamento comunale per la determinazione del sistema di calcolo delle indennità pecuniarie da pagare in caso di accertata incompatibilità delle opere edili realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica. Articolo 167 del decreto legislativo n. 42/2004. Modifiche ed integrazioni". Ci relaziona il vice sindaco, prego.

VICE SINDACO

Con questo argomento all'ordine del giorno l'amministrazione intende apportare una serie di modifiche al regolamento per l'applicazione della sanzione ambientale. E' inutile sottolineare l'importanza di questo argomento di cui dobbiamo riconoscere la paternità al Consigliere Balducelli che all'epoca, come vice sindaco, si fece promotore di questo provvedimento che ha fatto giustizia per i cittadini, li ha aiutati a mettersi a posto con le loro proprietà e poi in modo fondamentale ha rimpinguato le casse comunali ogni anno in modo determinante, quindi un provvedimento importante per la storia di Massa Lubrense. Su questo argomento naturalmente noi siamo aperti a tutte le discussioni e a tutte le proposte che vengono dalla minoranza perché noi l'abbiamo fatto liberamente, tenendo conto dei suggerimenti che arrivavano dai cittadini e dei suggerimenti che sono arrivati in particolare dall'ufficio tecnico e dall'architetto Zarrella che è la persona che poi attuerà queste modifiche. Non sto a leggere la proposta, ma giusto per chi non si è letto il regolamento possiamo sintetizzare le modifiche principali che in sostanza sono evidenziate in grassetto alla fine dello stesso regolamento. In breve sono l'eliminazione della perizia giurata che sarà sostituita da una perizia asseverata, poi c'è la possibilità da parte del Comune di fare la perizia in danno ed abbiamo previsto una cifra di 350 euro quale costo aggiuntivo per l'operazione. Altro passaggio importante è che è stato previsto che il responsabile dell'ufficio determini direttamente la quantità della sanzione senza tener conto del parere della commissione del paesaggio, che poi tra l'altro era anche in difficoltà nell'esprimere le proprie valutazioni, perché non ci sono criteri oggettivi per poter aumentare o diminuire questa sanzione ambientale. Poi un altro passaggio importante, forse quello più importante di tutti, è quello che con questo regolamento noi tendiamo a rendere definitivo il quantum

determinato, quindi questo varrà per le sanzioni che saranno applicate d'ora in poi, ma varrà anche per tutte le sanzioni che sono state già applicate e quindi si andrà a sanare quest'altra situazione che era abbastanza strana. L'ultima cosa importante è stata introdotta la possibilità del rilascio della concessione edilizia al solo pagamento della prima rata, previa, però la stipula di una polizza fideiussoria. Però, come dicevo, noi su questo siamo aperti, possiamo discutere, c'è anche Zarrella, abbiamo chiesto la sua disponibilità sulla cosa, quindi c'è anche a disposizione Zarrella.

PRESIDENTE

Prego, consigliere Lorenzo Balducelli

CONSIGLIERE BALDUCELLI

Dipende da come si instaurano i consigli, se i consigli si instaurano in un certo modo penso che abbiamo dato ampiamente dimostrazione di essere persone corrette. Volevo ringraziare l'assessore Persico Vice Sindaco per le belle parole e quindi mi ha messo nella condizione di non fare l'eccezione che il capogruppo di maggioranza ben conosce e non faccio. Volevo solo dire una cosa, chiaramente il capogruppo sa bene e il vice sindaco pure, che nella conferenza dei capigruppo il segretario gentilmente ci ha delucidato di quelli che erano questi accorgimenti che sono tutti sicuramente giusti. Forse, all'epoca, nella fretta di doverlo fare questo regolamento, abbiamo anche tralasciato qualcosina che oggi si va a chiarire. Il passaggio fondamentale penso che sia stato inserito successivamente alla conferenza dei capigruppo è stato anche quello della retroattività, lo dicemmo ed ho visto che è stata inserita. Ci sono solo due cose, ma solo per un fatto… e di questo chiedo al segretario, se fosse possibile, visto questo discorso che abbiamo detto che vale anche per le concessioni già rilasciate questa dicitura del "fatto salvo", se fosse opportuno e forse sarebbe anche logico e corretto, inviare una notifica a chi ha già avuto la concessione dicendo che in funzione del regolamento viene soppressa quella cosa, altrimenti può rimanere questo atto un po'… Se fosse possibile notificare a dire guardate che in funzione del regolamento del consiglio comunale quel "fatto salvo" non c'è più. Questo, vice sindaco, è per voi che siete l'amministrazione, quando si fa l'interesse dei cittadini non c'è maggioranza e minoranza, ma si cerca di operare per il bene dei cittadini. In alcuni casi ci si riesce e in altri no. Non so se è stato tolto, perché deve essere tolto o

c'è l'intento di toglierlo o è stato un errore nel momento in cui è stato trascritto, il 5%. All'articolo 3 del vecchio regolamento, oggi 4, manca quell'aggiunta del 5% sui parametri per tutti gli interventi realizzati. E' stato tolto? Allora vuol dire che come è stato tolto andiamo anche ai precedenti glielo andiamo a restituire, come abbiamo detto per il fatto che non scriviamo più il "fatto salvo"? Se dobbiamo essere equi con i cittadini lo dobbiamo essere fino in fondo.

VICE SINDACO

Lorenzo, di questa cosa, per la verità me ne ero accorto pure io e ne ho parlato sopra con Guarracino e Zarrella. Per la verità loro un po' superficialmente mi hanno detto non ti devi preoccupare perché viene sempre applicato il danno e non il profitto

CONSIGLIERE BALDUCELLI

Questo lo sappiamo benissimo tutti quanti.

VICE SINDACO

Per la verità io il dubbio lo avevo e mi fa piacere che te ne sei accorto anche tu.

CONSIGLIERE BALDUCELLI

L'articolo 3 diceva "per gli interventi edilizi abusivi non oggetto di condono edilizio la determinazione del profitto conseguito sarà effettuato applicando una maggiorazione del 5%".

VICE SINDACO

Noi possiamo anche accettare questa proposta perché secondo me era anche fondato questo 5%.

CONSIGLIERE BALDUCELLI

Secondo me questo 5% non lo dobbiamo togliere perché questo non è un danno al cittadino, perché sicuramente quando si vanno a fare le quantificazioni troviamo sempre che il danno ambientale arrecato è maggiore del profitto conseguito. Se noi invece lo andiamo a togliere dal regolamento, andiamo a dover prendere già le concessioni precedenti ed andare a verificare, ove mai ci fosse stato un caso in cui il profitto fosse stato maggiore del danno, a dover restituire il 5%, come abbiamo fatto con il "fatto salvo".

VICE SINDACO

Anche questo, per memoria, ti dico che questa era una cosa che introducesti proprio per aggravare la posizione di chi aveva costruito senza il condono in qualche modo.

CONSIGLIERE BALDUCELLI

Certo, perché erano delle opere… Noi dobbiamo anche tutelare il

territorio, è vero che vogliamo aiutare il cittadino, ma il territorio anche va tutelato. Articolo 3 vecchio regolamento, ultimo comma. Nel nuovo non c'è perché oggi l'articolo 3 è diventato 4, calcolo del profitto conseguito.

PRESIDENTE

Lorenzo, come lo vogliamo inserire?

CONSIGLIERE BALDUCELLI

Secondo me va lasciato, sicuramente il taglio non è voluto, segretario, perché questo non significa niente, però andandolo a modificare fa sembrare qualcosa di diverso che non va. Ci deve stare, certo. Diciamo che al punto 11 del nuovo regolamento si aggiunge il punto che era nell'articolo 3, l'ultimo capoverso dell'articolo 3. Segretario, è successo proprio questo, secondo me, gli ultimi 4 righi sono saltati. Si dice che al nuovo regolamento va aggiunto l'ultimo comma, lo votiamo come emendamento, aggiungiamo i 4 righi.

VICE SINDACO

Lo aggiungiamo e diciamo che è saltato nella bozza definitiva.

CONSIGLIERE BALDUCELLI

"Per gli interventi edilizi abusivi non oggetto di condono edilizio…". Segretario, fate come bisogna fare.

ASSESSORE STAIANO - PRESIDENTE

Segretario, però se noi lo andiamo ad emendare e lo rimandiamo al vecchio regolamento…

CONSIGLIERE BALDUCELLI

Noi dobbiamo solo dire che aggiungiamo gli ultimi 4 righi del vecchio articolo 3 che sono testualmente questi. Segretario, facciamo l'emendamento e lo votiamo, Lello, tu dicevi così? Facciamo così. L'emendamento è questo, di aggiungere all'articolo 4 l'ultimo capoverso dell'articolo 3 e precisamente: "Per gli interventi di edilizia abusivi non oggetto di condono edilizio la determinazione del profitto conseguito sarà effettuato applicando una maggiorazione del 5% ai valori del profitto conseguito determinato con la modalità di cui innanzi per le opere oggetto di condono".

PRESIDENTE

Mettiamo ai voti l'emendamento proposto dal consigliere Balducelli. Chi è a favore dell'emendamento? All'unanimità? Votiamo anche l'immediata esecutività? Possiamo votare il regolamento? Non ancora, prego..

CONSIGLIERE FIORENTINO

La prima cosa che vorrei dire, penso che la condividono tutti,

proprio per un fatto di normofilassi nella stesura delle norme, poiché questo in realtà si prospetta come una integrazione e modifica di un vecchio regolamento, ma in realtà è un nuovo regolamento, sarebbe il caso di argomentare, articolare la proposta non come integrazione del vecchio sennò si lascia in vita un regolamento che dev'essere, potenzialmente per qualche dubbio interpretativo, integrato con il nuovo. Poiché io credevo che fosse la modifica di alcuni articoli, ma nella pandetta ho trovato un regolamento nuovo, stilato per intero, penso che sia il caso, anche se nella sostanza poi non è che cambia di molto il vecchio regolamento, ma sia il caso di dire "di approvare il nuovo regolamento", non "si integra e modifica il vecchio". Il leggo il testo di quello che si propone al consiglio, si dice di integrare a modificare il regolamento vecchio. Proprio per quello che diceva anche Alessio prima, deve essere scritto tutto qua, non è che uno si deve andare a rifare.

ASSESSORE STAIANO - PRESIDENTE

Sergio, il punto 2 della delibera dice di approvare per i motivi di cui in premessa il nuovo testo del regolamento di cui sopra allegato facente parte integrante e sostanziale della presente nel quale le modifiche sostanziali rispetto al precedente testo…

CONSIGLIERE FIORENTINO

E il punto 1 che dice?

ASSESSORE STAIANO- PRESIDENTE

Dice di recepire ed approvare per le motivazioni su poste la modifica e l'integrazione al regolamento. Però al punto 2 dice anche…

CONSIGLIERE FIORENTINO

Allora levate il punto 1 e mettete il punto 2. Io poi non è che ho letto con molta attenzione, però… Poi c'è una cosa di cui onestamente vorrei chiedere un consiglio spassionato anche al segretario, senza che nessuno si offenda, non voglio dare dell'ignorante a nessuno. Lo chiedo al segretario perché voglio un conforto da un uomo che ha studiato diritto come me, solo per questo e nessuno me ne voglia. All'articolo 6 è previsto che se la parte non fa una perizia con un proprio tecnico, deve pagare 350 euro per l'istruttoria del Comune. E' aberrante dal punto di vista etico e dal punto di vista giuridico. Qua ci troviamo di fronte ad un'applicazione di una sanzione, è come se io dico che per una contravvenzione al codice della strada il vigile mi deve fare la sanzione, però io gliela debbo calcolare, se non gliela calcolo il vigile oltre ad applicarmi una sanzione

amministrativa mi mette anche le spese di istruttoria per il calcolo che mi ha fatto per la sanzione amministrativa. L'ho detta in modo iperbolico perché ovviamente questo è un calcolo… Praticamente la legge dice che questa è una sanzione amministrativa. Nella determinazione della sanzione da erogare lo deve fare per legge d'ufficio il Comune, quello che noi diamo alla parte di presentare una perizia di parte, è una facoltà già quella, non è che è la regola. Io faccio una domanda: se il soggetto non va da un perito di parte uno non gliela chiede mai l'applicazione della sanzione? Oppure in danno gliela determina lui e gli chiede anche i 350 euro? Questo poi apre il capitolo anche ad un'altra vicenda. Non vorrei che su questi 350 euro… (fine lato B cass. 1)

… a dipendenti che in realtà nei propri doveri istituzionali hanno anche questo tipo di sanzione. Perché l'articolo 167 non dice che la sanzione va calcolata su perizia di parte, ma dice che la sanzione va calcolata su perizia di stima, che è cosa diversa dalla perizia di parte, perché la perizia di stima la dovrebbe fare l'ufficio. Noi già gli diamo un'agevolazione, gli diamo la possibilità di farla con un tecnico di parte, ma poi onestamente penso che sia eccessivamente dannosa e anche deprimente che se lo fa l'ufficio del Comune sarebbe la normalità che prevede la legge e deve anche pagare 350 euro. Allora onestamente propongo come emendamento e me lo voto, quello di eliminare questa spesa di 350 euro.

ASSESSORE STAIANO - PRESIDENTE

Voglio rispondere al consigliere Fiorentino. In conferenza dei capigruppo fu proposto da Lorenzo Balducelli zero, però fu fatto un altro tipo di valutazione (intervento a microfono spento). Io, per onestà intellettuale, dico che lui ha proposto zero, però poi, ragionando, come tu dici di non fare danni ai cittadini, abbiamo pensato che sarebbe molto più comodo da parte di alcuni tecnici ribaltare direttamente all'ufficio e quindi oberare l'ufficio da questa nuova relazione. Anzi, se posso dire, quello che disse il consigliere, a me va bene zero perché io le faccio gratis e le faccio sempre, a prescindere, però capisco pure che nel momento in cui facciamo una cosa del genere, tutti gli altri non eticamente corretti potrebbero mandare questa cosa all'ufficio. Questo è stato il ragionamento, non perché vogliamo bistrattare i cittadini, anche perché tu sai meglio di me, Sergio, che certe attività, non è la lettera K o G, stai sereno, sei libero. Noi abbiamo discusso in gruppo, ma

anche con il segretario che ci ha detto altre cose.

CONSIGLIERE FIORENTINO

Voglio che il segretario intervenga a darmi, come organo del consiglio comunale, un parere su se sia legale, in un regolamento che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa che normalmente per legge deve fare l'ufficio, se è legale prevedere che se lo fa l'ufficio il cittadino deve pagare i costi della determinazione della sanzione a parte.

SEGRETARIO

A mio parere è assolutamente coerente con la legge questo tipo di addebito al cittadino e spiego anche il perché. La legge prevede che la sanzione alla modifica esteriore del paesaggio, nei luoghi ove esiste il vincolo è la demolizione. A domanda dell'interessato, quando ricorrono i presupposti di legge, è possibile che in luogo della sanzione della demolizione e ripristino venga pagata una sanzione pecuniaria la cui determinazione è dalla legge stessa condizionata alla redazione di una perizia di stima. Quindi la perizia di stima è nell'interesse del cittadino che invece di vedersi demolire il fabbricato abusivo o parzialmente abusivo, chiede che gli venga applicata ed irrogata la sanzione pecuniaria alternativa prevista per legge. Trattandosi di una prestazione nell'interesse del cittadino, se il cittadino non si attiva, come è normale che sia, presentando una perizia, lo farà l'ufficio, che certamente sarà tenuto a farlo, ma in tal caso ben può il Comune imporre il pagamento di una somma a titolo, si badi bene, di diritti di istruttoria e non certo di maggiorazione della sanzione, così come si paga per l'istruttoria delle pratiche di condono, è così come è previsto, per questo tipo di prestazioni, se ricordo bene dalla legge finanziaria del Governo D'Alema, precisamente l'articolo 43, comma 4, della legge 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998). Quello che a lei sembra così scabroso è invece addirittura disciplinato per legge, e cioè che una quota parte degli introiti derivanti da queste particolari tipologie di prestazioni, rese cioè dai dipendenti pubblici nell'interesse di terzi richiedenti, vada ad alimentare il fondo delle risorse per il personale, solo che quest'ultima norma vale testualmente per i dipendenti e le amministrazioni dello Stato, per cui io non voluto inserire alcun riferimento, perché ritengo che occorra una previa regolamentazione specifica.

CONSIGLIERE FIORENTINO

Segretario, posso sapere che cosa dice l'articolo che avete citato? Se me lo leggete, lo tenete davanti?

SEGRETARIO

No, non ce l'ho qui davanti, dovrei scaricarlo da internet, se lo ritenete posso farlo in pochi minuti.

CONSIGLIERE FIORENTINO

Io sono una persona sempre pronta a rivedere le mie opinioni, ma purtroppo debbo dire francamente che il ragionamento che voi fate, anche se suggestivo, a mio giudizio è contro i principi dell'ordinamento perché lo stesso vale in materia di oblazione, ma non è che nel calcolo quando un giudice penale calcola l'oblazione poi si prende le spese di istruttoria per il calcolo dell'oblazione. Allora io lo vorrei vedere questo articolo, perché se questo articolo mi disciplina il caso specifico e per me, nonostante rimane contrario ai principi di ordinamento, che rimangano anche le spese di istruttoria, ma 350 euro per un calcolo come spese di istruttoria quando rientra già nei compiti dell'ufficio mi sembra comunque una cifra eccessiva. Comunque seriamente vorrei vedere questo articolo perché onestamente, se mi convince, io sono anche pronto a votare questo regolamento, perché per il resto tutte le cose che sono state fatte sono migliorative, sono molto migliorative, non solo migliorative. Però questo a me, onestamente… perché voglio capire il deterrente, però il deterrente è una giustificazione etica, non giuridica, perché poi non penso che i tecnici non li vogliono fare i calcoli.

CONSIGLIERE BALDUCELLI

Il discorso, Sergio, dove noi l'altro giorno io dicevo che secondo me deve essere zero, ecco, per correttezza, non è… ma perché mi è sfuggito, sindaco, un attimo solo. Era solo questo il discorso, di dire che nel momento in cui il responsabile ha fatto la determina e la invia, o meglio, la richiesta della perizia, e il cittadino non manda la perizia la cosa rimane là ferma perché il cittadino, per chissà quale motivo suo o in quel momento, non manda la perizia. La cosa rimane là e quindi questa cosa fu per dire un attimino il deterrente verso il cittadino, lo stimolo a dire porta la perizia e prenditi questo maledetto o benedetto condono e togliamoci le carte, anche come ufficio. Quindi fu solo questo, perché basta fare la perizia e tu non incorri in quel deterrente di doverla fare d'ufficio, questo è tutto. Ma allora perché non gliela fai fare dal tecnico? Se poi il tecnico, caso mai, prende pure di più di quello che potrebbe

essere quello dell'ufficio, stiamo facendo anche un qualcosa in più al cittadino, lascia perdere, se certi soggetti, non sto parlando di me, non si prendono niente, vai dal soggetto che non si prende niente. Se ci sta un soggetto che si prende qualcosa in più allora te la fai fare dal Comune e risparmi, era questo il senso della cosa, non fu il fatto di gravare ulteriormente il cittadino, anzi.

CONSIGLIERE FIORENTINO

Ma perché si deve pagare per la determinazione di una sanzione? Allora voglio dire un deterrente: perché? Perché se tu mandi una carta e dici al cittadino di fare il calcolo della sanzione non me lo fa, allora dice che lo farà il Comune in danno, perché comunque recupera il danno della sanzione, il Comune te la determina lui.

PRESIDENTE

C'è il consigliere Piroddi che vuole intervenire, un attimo.

CONSIGLIERE PIRODDI

Il tecnico di parte non è più veloce a fare la perizia perché conosce già tutta la cronistoria?

CONSIGLIERE FIORENTINO

Ma questo è irrilevante ai fini pratici, perché purtroppo questa non nasce mai come perizia di parte nella legge perché è una determinazione di una sanzione.

CONSIGLIERE PIRODDI

Ma uno che non conosce il progetto, non conosce tutto come fa, si deve studiare tutte le carte e ci vuole una settimana.

CONSIGLIERE FIORENTINO

Il cittadino ha già avuto la sua agevolazione nella misura in cui viene previsto che può farsi fare la perizia da un tecnico di parte, si paga il tecnico di parte e via. Allora se deve essere solo un deterrente perché esce questo valore 350? Pure 250 è un incentivo per l'ufficio ed un deterrente per il cittadino, perché il vero deterrente per il cittadino, noi dobbiamo anche dire le cose con il proprio nome, il deterrente per il cittadino a farsi fare la perizia di stima dall'ufficio è che nell'immaginario collettivo, io non parlo della realtà, parlo dell'immaginario collettivo, quando la perizia te la fa il tecnico di parte si sente maggiormente tutelato e presume di risparmiare qualcosa sulla quantificazione del danno. Poi le cose ce le dobbiamo dire per quelle che sono. Se noi invece vogliamo caricare di questo onere l'ufficio…

CONSIGLIERE PIRODDI

No, all'inverso, noi vogliamo scaricare l'ufficio.

CONSIGLIERE FIORENTINO

Io voglio sapere nella realtà l'ufficio quante ne fa? Pierino, quante perizie fate in un anno?

CONSIGLIERE BALDUCELLI

Non ne fanno, perché per chi non ha redatto la pratica è difficile. La domanda giusta sarebbe: quante domande ci sono senza perizie? (intervento a microfono spento)

CONSIGLIERE FIORENTINO

Il Comune ha il potere di fare ingiunzioni di carattere sanzionatorio, per cui nel momento in cui il Comune fa l'ingiunzione, i soldi da uno che ha la proprietà se li va a prendere lo stesso perché può pignorare l'immobile.

A questo punto, il Presidente, su richiesta del Consigliere Fiorentino e con il consenso di tutti i presenti, sospende la seduta per pochi minuti.

Alla ripresa dei lavori (ore 19,00 circa) si procede a nuovo appello. Risultano presenti n. 16 Consiglieri (assenti: Ercolano, De Gregorio, Vinaccia, Staiano Giovanna, Giustiniani)

PRESIDENTE

La seduta è valida. Segretario, dovete riferire voi? E' stato chiarito? Ci sono interventi?

CONSIGLIERE FIORENTINO

No, io voglio solo rappresentare che resto dell'avviso che anche se rientra tra le possibili interpretazioni che con molta onestà si è detto con il segretario, non è che la norma è chiara, però io la faccio rientrare in questa interpretazione ed è anche una interpretazione che ci può stare, almeno dal mio punto di vista non è che mi ha convinto perché non è dirimente, è una norma di carattere generale dell'amministrazione dello Stato ed usa delle dizioni vaghe, non è che è per il caso di specie, per cui io sono rimasto di questo avviso. Resto dell'idea che mettere una gabella di istruttoria rimane una forzatura come qualcosa che è ai limiti della legittimità, però poiché onestamente ho apprezzato tutte le altre modifiche che sono state apportate perché sono andate a risolvere delle problematiche che normalmente in una normativa che nasce possono sorgere in sede di applicazione, perché tutte le cose sono valide, ma sono migliorabili. E' stato intelligentemente migliorato nella pratica del diritto e dell'applicazione del regolamento erano emersi dei punti di criticità, però io onestamente, a questo

punto, per essere in condizione di votare favorevolmente, come vorrei, il regolamento, chiedo quanto meno un emendamento che va a mitigare la cifra, da 350 euro previsti a 250 euro, proprio perchè ritengo che 250 euro può essere una spesa di istruttoria, e già è una spesa elevata di istruttoria e non giustificabile, ma 350 euro onestamente è il costo della perizia che in realtà rientrerebbe nei compiti del'ufficio.

PRESIDENTE

Ha chiesto la parola Lorenzo Balducelli.

CONSIGLIERE BALDUCELLI

Io volevo dire che forse in tutta questa confusione ci siamo dimenticati tutti quanti che non ci sarà più la perizia giurata, ma semplicemente asseverata dal tecnico e quindi questo se può essere di aiuto anche al consigliere Fiorentino, nel senso di dire praticamente oggi il cittadino è molto più invogliato a farsi fare la perizia perché anche in questo caso i costi eventualmente del tecnico per la perizia sono calati notevolmente, perché non essendoci più il Tribunale a Sorrento il tecnico sarebbe pure costretto ad andare a Torre Annunziata. Noi abbiamo avuto il privilegio, come tecnici massesi, di poter giurare dinanzi al segretario comunale, non sappiamo fino a che punto sia cosa perfetta, ma abbiamo avuto questa possibilità, ma almeno si è risparmiato la mezza giornata, questo già ha fatto scendere il prezzo. Ora, con il nuovo regolamento noi andiamo a dire che non c'è più bisogno della perizia giurata, bensì di una perizia asseverata ai sensi non mi ricordo di che cosa, però alla fine si riduce ancora di più eventualmente la problematica che può gravare sul cittadino con la perizia del tecnico. Quindi invito il consigliere Fiorentino a votare favorevolmente insieme a noi questo regolamento, ma solo per dire che questi 350 euro, secondo me, da quella che può essere la mia esperienza professionale, non li pagherà più nessuno, per un motivo molto semplice, perché il tecnico di parte farà la sua bella perizia di stima che non è giurata con una serie di adempimenti che poteva essere costosa, non andrà a farsela fare dal Comune, anzi, la farà entro i 30 giorni dal ricevimento della lettera, si sbloccheranno una serie di cose in senso lavorativo, non solo il fatto che escono le carte dal Comune, ci togliamo le carte e diamo il condono, ma avere la concessione in sanatoria dev'essere un punto di partenza per quelle che sono oggi le problematiche lavorative di tutti gli altri settori che girano attorno ad una pratica di condono rilasciata. Significa che

lavora il muratore, lavora il falegname, lavora l'idraulico, lavorano tutti quanti ed è l'incentivo a far si che si possa tornare ad avere più lavoro.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi?

CONSIGLIERE FIORENTINO

Io accolgo l'invito del capogruppo, però lo accolgo in maniera condizionata, perché comunque pongo ai voti il mio emendamento di prevedere il costo zero, anche se verrà votato negativamente e poi voglio votare facendo una dichiarazione di voto a titolo personale. Quindi voglio che comunque sia posto ai voti il mio emendamento che a mio giudizio deve essere eliminata la cifra di 350 euro.

PRESIDENTE

Va bene, segretario, l'emendamento del Consigliere Fiorentino per quanto riguarda il costo della perizia.

SINDACO

Proprio per evitare polemiche, non voglio mettere neanche il dito tra i consiglieri, ringrazio, lo debbo fare perché secondo me va nella direzione giusta, soprattutto nell'ultima fase ed anche nel discorso dei 350 euro, più tutto quello che c'è dietro il condono e via dicendo. Sergio, l'abbiamo capito, ne abbiamo discusso anche noi, dire adesso di fare un emendamento e far uscire che tu hai previsto un emendamento a costo zero, può facilmente essere visto politicamente… Puoi capire sicuramente che noi andremo avanti per la nostra strada perché politicamente abbiamo fatto i nostri ragionamenti, l'abbiamo fatto nell'interesse della popolazione e dell'ufficio, per tutte le considerazione che ha fatto lo stesso Lorenzo e di cui gli do' atto. Ma andare a chiedere un emendamento dicendo che sono andato in consiglio comunale, ho fatto un emendamento perché non si pagasse niente, perché giuridicamente…. là qua, è zero, non si deve pagare niente, non mi sembra una bella cosa e secondo me non ci fai una bella figura. Questo te lo dico veramente spassionatamente, senza voler fare nessun tipo di polemica, perché la ritengo una cosa giusta. Hai capito che noi ci abbiamo ragionato, noi non vogliamo per nulla tassare ancora di più i cittadini o altre situazioni, non vogliamo fare niente, tutto questo è venuto fuori da un ragionamento che esula anche dal

fatto giuridico. Pensaci, io ritengo che mi sembra giusto che la cosa può anche essere, come hai detto tu, ravvedersi, ma non ravvedersi per un qualcosa di……..

CONSIGLIERE FIORENTINO

Io onestamente sono dispiaciuto dall'intervento che hai fatto perché penso che ci conosciamo da 15 anni e penso che io ogni volta che ho fatto un intervento in consiglio comunale non ho fatto mai degli interventi demagogici, te lo posso giurare, ma non c'è neanche bisogno che lo facessi, sui miei figli, quello che tu hai presupposto che io vado in mezzo alla via, io non l'avrei mai fatto come non l'ho mai fatto perché io non ho mai fatto questa demagogia spicciola perché non sono abituato a fare la politica in mezzo alla strada. Se faccio l'emendamento è perché sono fermamente convinto e rimango dell'opinione, l'ho detto anche al segretario, che quella norma che lui ha citato è suggestiva, ma a mio giudizio non legittima l'operazione. A questo punto, se la tua preoccupazione, me ne dispiaccio veramente, però, che io potessi fare demagogia su una cosa così stupida, così piccina, è quella e me ne rammarico perché l'abbia solo potuto pensare. Io faccio un'altra cosa, io non faccio nessun emendamento, ma mi alzo dal consiglio comunale e dichiaro che questa operazione che oggi è stata fatta dalla maggioranza, penso anche con la collaborazione di Lorenzo, perché il grosso di questo regolamento rimane quello che fece Lorenzo nel 2005 e gliene do' atto per tempestività, per efficacia e per validità del regolamento, tant'è che dopo 5 anni gli do' ulteriormente atto che si migliora. Allora la mia dichiarazione è questa: mi complimento, proprio per dirti qual è il mio spirito, per i miglioramenti che oggi, in maniera collettiva, si formulano su questo regolamento, ma poiché rimango convinto, per un fatto giuridico ed anche per un fatto etico, che questi 350 euro il cittadino non li deve dare, io, nonostante ritengo questo, vi rappresento la mia sincera opinione di positività verso tutti gli emendamenti che avete preso, sono 4 o 5, tranne questo perché rimango sempre della mia opinione; mi alzo dal consiglio comunale e per questo motivo io, nonostante approvi tutte le modifiche, cioè l'80 o il 90% delle modifiche che avete fatto, per non essere poi tacciato di colui che possa fare demagogia, mi allontano.

PRESIDENTE

Possiamo passare alla votazione.

SINDACO

Scusami, Sergio, io ti sto dicendo una sola cosa. Ritiro se ho detto in mezzo alla via, non so come mi è sfuggito. Io sto dicendo che il dato di fatto è uno, che tu vuoi fare un emendamento in cui è chiaro e semplice, hai detto a tutti i cittadini ed al civico consesso che il calcolo era meglio non farlo pagare e quindi mettere zero lire, evitando tutti i commenti che ci sono e come ci siamo arrivati a questo ragionamento. In quel momento noi andremo a votare, forse tutti insieme, penso tutti insieme, non so nemmeno se l'avremmo fatto perché non l'abbiamo votato, voglio dire che questo emendamento veniva bocciato. Lascia perdere tutto il pensiero, ti giuro che non lo volevo fare, però è evidente però che ci stanno i 350 euro. Tu hai detto a zero. Io ritengo che secondo me non ti debba alzare e andare via perché questo è un regolamento, lo dico con la massima spensieratezza perché non ho niente da guadagnarci. Secondo me se lo ritieni non all'80 ma penso al 99%, visto che c'è solo una cosa che non va, penso che lo debba votare anche tu così come il mio invito si va ad aggiungere a quello che ti ha fatto il tuo capogruppo Lorenzo, di votare tutti quanti insieme perché ritengo che debba essere fatto in questo senso. Una volta in più elimina dal tuo pensiero quello che era il ragionamento di prima, su questo faccio ammenda, però torno ad invitarti a votare questo regolamento. Grazie.

PRESIDENTE

Possiamo passare alla dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE FIORENTINO

Io annuncio che voto favorevolmente al regolamento perché ritengo che sia stato ulteriormente migliorato un regolamento che inizialmente già di per sé presentava una sua valentia ed una sua efficacia dimostrata sul terreno concreto, perché tramite questo regolamento si è potuto sbloccare una situazione e si sono potute introitare cospicue somme e sono anche convinto che le modificazioni apportate per il 90% danno ulteriore positività ed ulteriore abbrivio e velocizzazione al recupero della sanzione ambientale. Ma resto dell'avviso che quella somma di 350 euro per le spese di istruttoria non solo resta a mio giudizio illegittima, ma fondamentalmente anche inutile perché sono convinto, qui ci sono molti tecnici che siedono in consiglio comunale, che così come è successo fino ad adesso, che il Comune in 9 anni di attuazione del regolamento ha fatto una perizia di determinazione e fino ad oggi erano pure gratuite, a maggior ragione quell'uno, quando diventerà a pagamento sarà

zero, quindi aveva anche un'incidenza marginale. Quindi fondamentalmente, alla fine, a mio giudizio apprezzo prima di tutto che io abbia frainteso le parole del sindaco, perché penso che non era sua intenzione dire che io materialmente andavo in mezzo alla strada a fare demagogia, però poiché questa funzione di deterrenza a mio giudizio il regolamento non l'otterrà perché non c'è necessità di nessuna deterrenza perché le perizie che fa il Comune sono una in 9 anni. Essendo secondo me illegittima questa norma io lo voglio solo rappresentare in sede di dichiarazione di voto, non per farne una demagogia, ma affinché un domani, era questa la mia esigenza, se qualcuno dovesse tacciare di illegittimità e far caducare in parte questo regolamento, almeno io non passo per quello che questa cosa non l'aveva notata. Era solo questo quello che mi spingeva e quindi voto a favore.

PRESIDENTE

Passiamo alla votazione. Prima Lorenzo, prego.

CONSIGLIERE BALDUCELLI

La mia è una dichiarazione di voto chiaramente favorevole, questo si era capito dall'inizio perché si va a migliorare, mi fa piacere che anche il consigliere Fiorentino voti in senso favorevole. Per quanto riguarda il sindaco, lo ringrazio di aver chiarito che non era sua intenzione, però purtroppo al sindaco a volte capita di esternare in un certo modo i suoi pensieri, a volte riesce a trattenersi e a volte no, sono impulsi, a volte non mette in collegamento, c'è qualche corto circuito, come pure l'altra volta, quindi adesso è capitato a Fiorentino e l'altra volta capitò a me, però sono le sue esternazioni che mantiene così. Quindi sono favorevole al regolamento.

PRESIDENTE

Prego, vice sindaco.

VICE SINDACO

Chiedo il voto favorevole del gruppo di maggioranza ribadendo l'importanza di questo provvedimento che andiamo ad approvare e sottolineando l'atteggiamento che soprattutto è arrivato dai componenti della minoranza, in particolare del consigliere Balducelli per il contributo positivo che ha dato anche a questa proposta e per il contributo disinteressato che ha dato al miglioramento di questa proposta che andiamo a licenziare.

PRESIDENTE

Grazie. Chi è favorevole alzi la mano. tutti Votiamo anche l'immediata esecutività. Stessa votazione.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta ed esaminata l'allegata proposta scritta, a firma dell'Assessore all'Urbanistica, relativa all'oggetto;

Uditi i numerosi interventi dei Sigg. Consiglieri sull'argomento in esame, quali integralmente riportati nella trascrizione della discussione svolta, anch'essa allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente;

Acquisito il parere favorevole reso, ex art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente;

Con voti n.16 favorevoli, n.0 contrari, su n.16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di recepire ed approvare, in ogni sua parte, la proposta scritta relativa all'oggetto, a firma dell'Assessore all'Urbanistica, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente e, per l'effetto:

1. Di recepire ed approvare, per le motivazioni suesposte, le modifiche ed integrazioni al *Regolamento Comunale per la determinazione del sistema di calcolo dell'indennità pecuniaria da pagare in caso di accertata compatibilità di opere edili realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, ex art.167 del D.Lgs. n.42/2004*, indicate nella relazione illustrativa che precede;

2. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo testo del Regolamento di cui sub 1, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente, nel quale le modifiche sostanziali rispetto al precedente testo regolamentare sono riportate in grassetto, mentre le altre disposizioni risultano modificate solo nella loro veste letterale.

Successivamente,

Con voti n.16 favorevoli, n.0 contrari, su n.16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza.

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.09.2014

OGGETTO PROPOSTA:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO DELLA INDENNITA' PECUNIARIA DA PAGARE IN CASO DI ACCERTATA COMPATIBILITA' DI OPERE EDILI REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ART.167 D.LGS. N.42/2004)

(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del **ASSESSORE URBANISTICA**

ed è stata curata per l'istruttoria dal servizio/ufficio **Servizio 5: UFFICIO; URBANISTICA-AMBIENTALE**

Il Proponente:
dott. Antonio MARCIA

Il Responsabile del servizio/ufficio:
arch. Salvatore Zarrella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, lì
22 OTT. 2014

Il Responsabile del servizio/ufficio
arch. Salvatore Zarrella

IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione [ ] Competenze/Residui - Codice [ ] - Capitolo [ ]

Stanziamento definitivo [ ]

Impegni precedenti [ ]

Disponibilità [ ]

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, lì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA _____

Dott. Antonio Tramontano

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli
(Penisola Sorrentina)
Tel. 081 5339401 – Fax 0818789576
C.F. 00637560632

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO DELLA INDENNITA' PECUNIARIA DA PAGARE IN CASO DI ACCERTATA COMPATIBILITA' DI OPERE EDILI REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ART.167 D.LGS. N.42/2004)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'indennità pecuniaria da corrispondere in caso di accertata compatibilità paesaggistica di nuove opere realizzate in assenza di preventiva autorizzazione, in aree assoggettate a vincolo paesaggistico – ambientale, venne com'è noto introdotta nel nostro Ordinamento con l'art.15 della Legge n.1497/1939, recante : "*Protezione delle bellezze naturali*", ed è oggi trasfusa, col medesimo tenore, nell'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*".

La determinazione, in esito ad espressa istanza, di tale sanzione, è riferita al *"maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione"*, mentre le somme riscosse possono essere utilizzate "*... oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino..... anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino".*

L'art.2 della Legge n.662/1996 e ss.mm.ii., a proposito delle istanze di condono edilizio di cui alla L. n.47/1985 ed alla L. n.724/...., precisa che il versamento dell'oblazione ... *"non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria"* di cui al precitato art.15 L. 1497/1939, e demanda ad un successivo decreto ministeriale la determinazione di parametri e modalità per la quantificazione dell'indennità in parola.... "*ai soli fini del condono edilizio....* " nonché "*...con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territorialmente oggetto del vincolo.*"

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 16.09.1997, pubblicato sulla G.U. n.ro 232 del 04.10.1997, in attuazione della norma precitata, vennero effettivamente stabiliti parametri e modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria di che trattasi, ma in concreto tale decreto si limitò a determinare i soli parametri per il calcolo del *profitto conseguito*, demandando poi ad una apposita perizia la valutazione del *danno arrecato.*

E altresì opportuno aggiungere che:

a) Il Consiglio di Stato VI Sez. con propria decisione n.ro 3184 del 02.06.2000 ha precisato che l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 15 L. 1497/39 (poi art. 164 D.Lgs. n. 490/99 ed oggi art.167 del D.Lgs. n. 42/04) sussiste, pur in misura minimale, anche in assenza di danno ambientale, in tutti i casi in cui occorreva previamente acquisire l'autorizzazione ambientale;

b) l'art.82, comma 12 del D.P.R. n.616/77, introdotto con l'art.1 della L. n.431/1985, ebbe ad escludere espressamente l'applicazione dell'indennità in parola per interventi abusivi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio.

La Regione Campania, con propria legge n.ro 10 del 23.02.82, in ottemperanza e ai sensi della legge

n.ro 65 del 01.09.1981, determinò gli indirizzi programmatici delle deleghe e sub-deleghe ai Comuni, in materia Paesaggistica-Ambientale, anche per l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le opere abusive.

Da tali indirizzi programmatici discende che la perizia di valutazione del danno ed il calcolo del profitto conseguito, di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04, devono essere effettuati a cura dei Comuni sub-delegati, ed i proventi dovranno essere utilizzati dai Comuni medesimi per specifiche finalità, sopra richiamate, previste dal comma 6 del medesimo art. 167.

Stante quanto sopra, questo Ente, già a partire dall'anno 2005, si è dotato di un proprio regolamento per la determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità in questione. Detto Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 12.08.2005, trova tuttora integrale applicazione in tutti i casi di accertata compatibilità di opere edilizie realizzate in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.

Nel corso degli ultimi anni è però emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento, al fine di meglio chiarire e definire la disciplina normativa da applicare in alcune fasi endoprocedimentali; modifiche che sinteticamente qui di seguito si indicano:

- per il calcolo del danno arrecato, il richiedente può presentare perizia di stima, da redigersi seguendo i parametri valutativi indicati nel regolamento, per la quale s'intende eliminare l'obbligo dell'asseverazione mediante giuramento, al fine di semplificare ed alleggerire il procedimento. Detta perizia potrà essere perciò accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva ex art.47 del D.P.R. n.445/2000, da presentare con le modalità di cui all'art.38 di detto D.P.R.
Inoltre, s'intende introdurre la facoltà, da parte del Servizio Urbanistica del Comune, di redigere d'ufficio la perizia di stima, in caso di inerzia del richiedente nei termini assegnati, con applicazione dei relativi diritti di istruttoria, nella misura indicata dal nuovo testo regolamentare.

- si prevede che l'indennità pecuniaria venga determinata dal responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia senza la previa acquisizione del parere (non espressamente previsto dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004) della Commissione Locale per il paesaggio (atteso l'obbligo di acquisire parere vincolante della Soprintendenza BB.AA.)

- si prevede la modifica, tra l'altro, del testo dell'art.5 del precedente regolamento, nella parte in cui dispone l'applicazione della sanzione da parte del responsabile del Servizio *"quale acconto in attesa di verifica e di conguaglio senza ulteriori adempimenti"* . S'intende invece determinare e sancire che la quantificazione della sanzione operata dal Servizio Urbanistica ed Edilizia del comune assume carattere non più provvisorio ma definitivo;

- Si conferma la possibilità di chiedere ed ottenere che il pagamento della sanzione avvenga in forma rateizzata, nelle forme e nei tempi previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Tuttavia, da un lato, si prevede che la rateizzazione sia subordinata alla presentazione di idonea fidejussione assicurativa o bancaria, dall'altro si prevede di consentire al responsabile del Servizio di rilasciare il titolo edilizio in sanatoria già al momento della ricezione della ricevuta di pagamento della prima rata, previa attestazione di regolarità emessa dal Servizio ragioneria.

Lo scrivente, su specifico impulso dell'Assessorato competente, ha pertanto provveduto alla elaborazione di un nuovo testo regolamentare, opportunamente rimodulato con riferimento alle modifiche che s'intendono introdurre relativamente ai punti suindicati, nonchè ad una nuova e più consona veste letterale per altre disposizioni, rimaste tuttavia sostanzialmente invariate.

In ordine alla regolarità tecnica, riferita alla legittimità delle disposizioni modificative che s'intendono introdurre e, più in generale, al testo del nuovo regolamento in oggetto, si esprime, pertanto, parere favorevole, senza riserva alcuna.

Massa Lubrense, ...

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia
Arch. Salvatore Zarrella

L'Assessore all'Urbanistica

Letta la relazione illustrativa a firma del responsabile del Servizio Urbanistica, Arch. Salvatore Zarrella, relativa all'oggetto;

Ritenuto potersi condividere le considerazioni ivi esposte, in ordine all'esigenza ed opportutà di apportare le modifiche ed integrazioni al Regolamento in oggetto che sono sinteticamente menzionate nella relazione stessa e che risultano riportate in grassetto nel nuovo testo regolamentare all'uopo predisposto;

Visto ed esaminato tale nuovo testo regolamentare, redatto con l'ausilio del Segretario generale e ritenuto lo stesso coerente e confacente con le finalità di adeguamento della disciplina normativa in questione alla evoluzione legislativa, e con l'intento di dotare l'Ente di una disciplina regolamentare, nella materia che ci occupa, definita con maggior dettaglio e precisione, a vantaggio della trasparenza e chiarezza dei rapporti con l'utenza;

Visti:
il D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n.42/2004;
le leggi nn.47/1985, 724/1994 e 326/2003;
la L. R. Campania n.35/1987 – P.U.T. dell'area sorrentino - amalfitana;
il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

tanto premesso e rilevato, propone che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente, ex art.49, comma 1, del precitato D.Lgs. n.267/2000

D E L I B E R I

1. Di recepire ed approvare, per le motivazioni suesposte, le modifiche ed integrazioni al *Regolamento Comunale per la determinazione del sistema di calcolo dell'indennità pecuniaria da pagare in caso di accertata compatibilità di opere edili realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, ex art.167 del D.Lgs. n.42/2004*, indicate nella relazione illustrativa che precede;

2. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo testo del Regolamento di cui sub 1, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente, nel quale le modifiche sostanziali rispetto al precedente testo regolamentare sono riportate in grassetto, mentre le altre disposizioni risultano modificate solo nella loro veste letterale.

3. Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile, ex art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza.

Massa Lubrense, addì .....

L'assessore all'Urbanistica
Dott. Antonio Marcia

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli
(Penisola Sorrentina)
Tel. 081 5339401 – Fax 081878957
C.F. 00637560632

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO DELLA INDENNITA' PECUNIARIA DA PAGARE IN CASO DI ACCERTATA COMPATIBILITA' DI OPERE EDILI REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(ART.167 D.LGS. N.42/2004)

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione del sistema di calcolo dell'indennità pecuniaria di cui all'art.167 del Decreto legislativo n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento viene applicato su tutto il territorio Comunale, che è interamente assoggettato al vincolo paesaggistico ambientale, con riferimento a tutti i casi in cui, in esito ad espressa istanza, sia stata accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167, comma 4, del D.Lgs. n.42/2004, di opere edilizie realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del medesimo Decreto.

2. Il regolamento e la sanzione qui disciplinata trovano altresì applicazione per tutte le istanze di condono edilizio, di cui alle Leggi nn.47/1985, 724/1994 e 326/2003, nonché per tutte le altre istanze di concessione edilizia e di permesso di costruire in sanatoria, con la sola eccezione degli interventi abusivi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, ovvero per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio (art.82, comma 12, del D.P.R. n.616/77, introdotto con l'art.1 della L. n.431/1985).

ART. 3

(Determinazione della indennità pecuniaria)

1. Come disposto dal 5° comma dell'art.167 D.Lgs. n.42/2004, l'indennità pecuniaria da applicare nei casi di cui al precedente art.2 è determinata nel maggiore importo tra il profitto conseguito a seguito della realizzazione delle opere abusive ed il danno arrecato all'ambiente.

ART. 4

(Calcolo del profitto conseguito)

1. La stima del profitto conseguito con l'esecuzione dell'opera abusiva deve essere effettuata, in via generale, determinando la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia.

2. L'art.3 del Decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali in data 26.09.1997 (in G.U. – Serie generale, n.232 del 4.10.1997) dispone, com'è noto, che il profitto conseguito è pari, in via ordinaria, al 3% (tre per cento) del valore d'estimo dell'unità immobiliare, come determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 24.03.1993, n.75, del D. Lgs. n. 568 del 28.12.1993 e della L. n. 662 del 23.12.1996.

3. Il valore d'estimo è determinato moltiplicando la rendita catastale aggiornata dell'immobile per i seguenti coefficienti:

- 100 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc...) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc...) con esclusione della categoria A10 e C1;
- 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc...) nonché per gli uffici e per gli studi professionali cat. A10;
- 34 per i negozi e le botteghe classificati in cat. C1.

4. Se il fabbricato o l'unità immobiliare è sfornito di rendita catastale aggiornata, ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata per le intervenute variazioni, si dovrà far riferimento alla categoria e alla rendita attribuita a fabbricati o unità immobiliari similari.

5. Una volta quantificato, come sopra, il valore d'estimo dell'unità immobiliare, risulterà quantificato – in via ordinaria - anche il profitto conseguito, nella misura del 3% di detto valore.

6. Com'è noto, il 2° comma dell'art.3 D. cit. consente, tuttavia, alle Amministrazioni competenti di aumentare la suddetta aliquota ordinaria del 3%:

- per gli abusi rientranti nella Tipologia 1 (di cui alla tabella allegata alla Legge n.47/1985), nella misura del 100% se le opere realizzate non sono conformi alle norme di tutela, ovvero nella misura del 75% se sono conformi a tali norme;
- per gli abusi rientranti nella Tipologia 2 (di cui alla predetta tabella) nella misura del 75% se non conformi alle norme di tutela, ovvero del 50% se conformi;
- per gli abusi rientranti nella Tipologia 3 (della Tabella medesima) nella misura del 50% se le opere non sono conformi alle norme di tutela, ovvero del 25% se sono conformi.

In applicazione della predetta norma, in questo Comune, il cui territorio è da sempre contraddistinto da vocazione turistica e pregio paesaggistico ambientale di massimo livello, si applica l'incremento dell'aliquota di determinazione del profitto conseguito, nelle misure suindicate.

7. L'incremento percentuale anzidetto, che può essere definito coefficiente di conformità territoriale (**Cct**), si riferisce alla conformità o meno con la normativa vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso e comunque alla L. R. 35 del 27.06.87 (Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina).

8. Le opere realizzate prima dell'entrata in vigore della predetta L. R. 35 del 27.06.1987 sono da ritenersi conformi alle norme di tutela, se conformi alle norme vigenti all'epoca di abuso.

9. In ogni caso, per gli abusi rientranti nelle Tipologie 1, 2 e 3, l'ammontare del profitto conseguito resta determinato nei seguenti importi minimi, laddove dal calcolo del profitto stesso, eseguito secondo il metodo suesposto, risultino importi ad essi inferiori:

	Tipologia 1	*Tipologia 2*	*Tipologia 3*
Interventi conformi alle norme di tutela:	EURO 700,00	EURO 600,00	EURO 500,00
Interventi non conformi alle norme di tutela:	EURO 800,00	EURO 700,00	EURO 600,00

10. Per abusi rientranti nelle altre tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla Legge n.47/1985 (e perciò le tipologie 4, 5, 6 e 7), l'ultimo comma dell'art.3 D.cit, dispone, com'è noto, che le Amministrazioni devono applicare il valore del profitto in misura non inferiore a:

- £.1.000.000 (€.516,45), per abusi rientranti nella Tipologia 4;
- £.750.000 (€ 384,32) per abusi rientranti nelle tipologie 5 e 6;
- £.500.000 (€.258,23) per abusi rientranti nella tipologie 7.

Pertanto, in questa sede normativa si stabilisce che per le fattispecie in parola il valore del profitto conseguito resta determinato nelle seguenti misure:

- €. 600,00 per abusi rientranti nella Tipologia 4;
- € 400,00 per abusi rientranti nelle tipologie 5 e 6;
- €. 300,00 per abusi rientranti nella tipologie 7.

11. Tutti i suesposti parametri trovano integrale applicazione non solo per gli abusi edilizi oggetto di domande di condono edilizio, ai sensi delle Leggi nn.47/1985, 724/1994 e 326/2003, ma anche per tutti gli altri interventi realizzati in assenza di regolare titolo edilizio ed oggetto di istanze di concessione e/ o permesso di costruire in sanatoria, nonchè infine per tutte le istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica di opere realizzate in assenza di previa autorizzazione paesaggistica, ex art.167 del D.Lgs. n.42/2004.

12. Per gli interventi edilizi abusivi non oggetto di condono edilizio, la determinazione del profitto conseguito sarà effettuata applicando una maggiorazione del 5% (cinque per cento) ai valori del profitto conseguito determinato, con le modalità di cui innanzi, per le opere oggetto di condono.

ART. 5

(Calcolo del danno ambientale arrecato)

1. L'indennità pecuniaria di cui al comma 5 dell'art.167 del D.Lgs. n.42/2004 è sanzione alternativa

alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nei casi in cui ciò è consentito (comma 4). In tal senso, attesa la sua natura ripristinatoria, sia pure in alternativa alla demolizione, appare ragionevole che la determinazione del danno arrecato sia effettuata correlandone il valore al costo degli interventi occorrenti per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e tendenti al recupero dell'originario stato dei luoghi, unico rimedio in grado di assicurare in concreto l'effettiva salvaguardia dei valori ambientali.

2. L'ammontare del danno arrecato all'ambiente viene pertanto determinato in corrispondenza con il costo necessario per la demolizione e l'eliminazione delle opere abusivamente realizzate, nonché a quello da sopportare per il ripristino dello stato dei luoghi precedente agli abusi commessi.

3. Applicando tale criterio di calcolo viene omessa la valutazione concernente l'avvenuta alterazione morfologica del paesaggio (esempio: ostruzioni visive, modifiche del contorno edificato, soppressione del verde ecc.), cui si accederebbe se si considerasse il danno in proporzione al volume abusivamente edificato o alla superficie degli immobili esistenti e/o realizzati.

4. Il calcolo del danno secondo il costo di demolizione e ripristino, piuttosto che in proporzione al volume o alla superficie abusivi, consente di dare adeguata risposta all'esigenza di ristorare il danno ambientale anche nel caso di avvenuta realizzazione di opere che pur non modificando lo stato dei luoghi, presentino comunque profili e/o elementi di contrasto con il corretto uso del territorio e le esigenze di tutela del paesaggio e/o dell'ambiente, come ad esempio l'uso di materiali incompatibili, il cambio di destinazione d'uso non compatibile con l'ambiente ecc...

5. La quota parte relativa al costo di demolizione si determina moltiplicando i singoli prezzi unitari, desunti dalla Tariffa delle OO. PP. per la Campania in vigore al momento della stima, moltiplicati per il volume totale dell'intervento abusivo, ovvero in base a computo metrico estimativo, oppure al costo del rinterro fino al profilo del piano di campagna in caso di manufatti interrati o seminterrati, al costo della reale demolizione nel caso di sistemazioni esterne senza aumenti di superfici e volumi, comunque e sempre con l'aggiunta degli oneri di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta della demolizione.

6. La quota parte relativa al costo di ripristino dello stato dei luoghi esteriore corrisponde ed è calcolata in percentuale al costo di demolizione delle opere abusive realizzate come sopra computate, e varia dal 30% al 100%, in funzione dell'ubicazione dell'opera abusiva, riferita alla zonizzazione di cui al Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino - amalfitana, di cui alla L.R. Campania n. 35/1987.

7. Tale differenziazione si rende opportuna al fine di determinare un criterio oggettivo di diversificazione dell'entità del danno arrecato, essendo evidente che laddove esiste un vincolo più

restrittivo, avendo il Legislatore Regionale ritenuto che la zona interessata riveste maggior pregio paesaggistico, il danno arrecato al paesaggio ed all'ambiente deve essere quantificato in misura ed entità maggiore rispetto a quello quantificabile per zone diverse.

8. Com'è noto, il Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana, recepito nel P.R.G. vigente, prevede la distinzione in Zone Territoriali per valore differenziato degli elementi costituiti. Ai diversi valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica. Le zone individuate sul territorio comunale sono:

Zona Territoriale 1a	Tutela dell'ambiente naturale – primo grado;
Zona Territoriale 1b	Tutela dell'ambiente naturale – secondo grado;
Zona Territoriale 2	Tutela degli insediamenti antichi accentrati;
Zona Territoriale 4	Riqualificazione insediativi e ambientale di 1°;
Zona Territoriale 6	Urbanizzazioni sature;
Zona Territoriale 8	Parchi territoriali;
Zona Territoriale 9-15	Parchi - Attrezzature.

Dall'analisi della normativa delle singole zone territoriali, sia paesistico che urbanistico, in particolare sulle restrizioni imposte e sulle diversificazioni regolamentari ad esse applicate, consegue una maggiore analisi geografica del territorio rispetto alla tutela paesistica.

9. Da tutto quanto esposto, emergono gli elementi utili per la definizione dei parametri per il ripristino dello stato dei luoghi, indicati di seguito:

*	luoghi dove il ripristino ha un valore altissimo,	coeff.	2	(100%)
**	luoghi dove il ripristino ha un valore alto,	coeff.	1,7	(70%)
***	luoghi dove il ripristino ha un valore medio,	coeff.	1,5	(50%)
****	luoghi dove il ripristino ha un valore basso,	coeff.	1,3	(30%)

Da quanto sopra derivano, per le citate zone, i seguenti valori:

Zona Territoriale 1a	Tutela dell'ambiente naturale – primo grado	*
Zona Territoriale 1b	Tutela dell'ambiente naturale – secondo grado	**
Zona Territoriale 2	Tutela degli insediamenti antichi accentrati	*
Zona Territoriale 4	Riqualificazione insediativi e ambientale di 1°	****
Zona Territoriale 6	Urbanizzazioni sature	***
Zona Territoriale 8	Parchi territoriali	*
Zona Territoriale 9-15	Parchi - Attrezzature	*

Pertanto avremo il cosiddetto coefficiente di zona territoriale (Czt)

Zone territoriali:	1a, 2, da 8 a 15	coefficiente	2	= (100%)
Zona territoriale:	1b	coefficiente	1,7	= (70%)
Zona territoriale:	6	coefficiente	1,5	= (50%)
Zona territoriale:	4	coefficiente	1,3	= (30%)

10. In conclusione il danno ambientale arrecato è quantificato sommando al costo di demolizione

il cosiddetto costo di ripristino dello stato dei luoghi esteriore, come innanzi calcolati.

11. Come disposto dal comma 5 dell'art.167 del D.Lgs. n.42/2009, "l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima."

12. Detta perizia, finalizzata alla stima del maggior importo tra il profitto conseguito ed il danno arrecato, da determinarsi e quantificarsi applicando i parametri e i criteri di calcolo suesposti, è redatta a cura e spese del richiedente. Alla perizia è allegata un'autodichiarazione a firma del tecnico redigente, che attesti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000, che quanto periziato, secondo scienza e coscienza, corrisponde al vero e che quanto ivi rappresentato è rispondente alla situazione reale, nulla omesso e/o trascurato.

13. L'autodichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del professionista, in regolare corso di validità.

14. Se la perizia di stima non viene presentata a cura e spese del richiedente, entro il termine all'uopo assegnato dal Responsabile del Servizio comunale competente, la stessa sarà redatta d'ufficio, a cura del Servizio comunale medesimo.

15. In tal caso, verrà addebitato al richiedente, a titolo di diritti di istruttoria, l'importo forfettario di €.350,00 (trecento cinquanta/00), da versare sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale prima del rilascio del provvedimento definitivo.

16. Tale versamento viene previsto col presente Regolamento, a mente del disposto dell'art. 43, comma 4, della Legge n.449/1997, sul presupposto che la redazione della perizia di stima d'ufficio costituisce prestazione classificabile tra i servizi pubblici non essenziali, atteso che trattasi di attività svolta in sostituzione e comunque nell'interesse del privato richiedente, su richiesta o a seguito di inerzia dello stesso.

ART. 6

(Modalità di applicazione)

1. Rientra nelle attribuzioni del Responsabile del Servizio Comunale competente l'adozione e l'ingiunzione dei provvedimenti di demolizione nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistico – ambientale, **queste ultime senza alcuna necessità di acquisire parere della Commissione Locale per il paesaggio in ordine alla quantificazione della sanzione stessa.**

2. La valutazione di merito, in caso di esito favorevole alla non demolizione, dovrà corrispondere alla esplicita applicazione della sanzione di Legge. Per le pratiche di condono edilizio tali provvedimenti restano subordinati alla rimozione dei vincoli di cui all'art. 32 L.47/85.

3. A tale uopo il Responsabile del Servizio notifica ai soggetti tenuti al pagamento della sanzione avviso a produrre, **entro un termine congruo ivi stabilito, la perizia di stima per la determinazione della sanzione da corrispondere, contenente espresso avviso che, scaduto il termine assegnato, la perizia verrà redatta d'ufficio, con addebito al richiedente dei diritti di istruttoria di cui al precedente art.5.**

4. La redazione della perizia d'ufficio, con addebito dei predetti diritti d'istruttoria, potrà avvenire anche prima della scadenza del termine assegnato, laddove il richiedente abbia dichiarato, per iscritto, di volersi avvalere delle determinazioni dell'Ufficio.

ART. 7

(Modalità di riscossione)

1. Il soggetto interessato dovrà provvedere al pagamento della sanzione, notificatagli con provvedimento del Responsabile del Servizio comunale competente, entro 30 giorni dalla notifica, mediante conto corrente postale e/o bonifico bancario intestato alla tesoreria Comunale.

2. Copia del provvedimento notificato viene trasmesso al Servizio Ragioneria del comune, che in caso di mancato pagamento, procederà a norma dell'art. 52 del D. Lgv. n.ro 446 del 15.12.1997.

3. La sanzione pecuniaria come sopra determinata ed irrogata potrà essere versata, su richiesta dell'interessato indirizzata anche all'Ufficio di Ragioneria del Comune, in forma rateale. previa produzione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto all'uopo legalmente autorizzato, ove l'importo da versare sia superiore ad €.1.000,00.

4. Per la determinazione delle modalità di rateizzazione (numero e cadenza delle rate, interessi da computare, ecc.) si applica il disposto dall'art.10 del Regolamento Comunale sui criteri per l'applicazione dell'art.13 della Legge n.289/2002 (definizione tributi comunali) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 13.02.2003, come modificato ed integrato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 2.09.2003, salvo quanto disposto al precedente comma 3.

ART. 8

(Rilascio titolo edilizio)

1. Per i soggetti che si siano avvalsi della facoltà di rateizzo di cui all'art. 7 il rilascio del titolo edilizio in sanatoria potrà avvenire all'atto del versamento della prima rata, previa attestazione di regolarità dell'avvenuta produzione della garanzia richiesta e dell'avvenuto pagamento, rilasciata dal Responsabile del Servizio Ragioneria del Comune

ART. 9

(Definitivita' delle determinazioni assunte)

1. La sanzione pecuniaria di cui all'art.167 del D.Lgs. n.42/2009, una volta determinata ed irrogata con le modalità e le procedure disciplinate col presente regolamento, riveste di per se carattere di definitività, senza alcun bisogno di revisioni o conguagli di sorta. Resta ovviamente ferma la facoltà di rideterminazione della stessa, d'ufficio o ad iniziativa di parte, entro un termine congruo, ove venga specificamente dimostrata e documentata l'erroneità della relativa quantificazione.

2. Pertanto, tutti i provvedimenti già rilasciati con la condizione che è "*...fatto salvo l'eventuale conguaglio per la revisione del calcolo di parte e la determinazione di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgvo n. 42/04 e s.m.i., secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento approvato dal C.C. con atto n. 27/05*" si intendono assunti a titolo definitivo, laddove, a seguito di apposita verifica da parte del Servizio Comunale competente, risulti che siano stati correttamente ed integralmente applicati i criteri e parametri di determinazione ed irrogazione indicati dal presente Regolamento, ferma restando l'eventualità di rideterminazione della sanzione, secondo quanto disposto dal comma precedente.

ART.10

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena la deliberazione consiliare che lo approva avrà conseguito l'esecutività.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to Liberato Staiano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Valerio Costabile

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line dal 23 OTT. 2014 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 – art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE
F.to IL MESSO NOTIFICATORE
GIUSEPPE MORVILLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Valerio Costabile

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Massa Lubrense, 23 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Salvatore Zarrella

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno stesso

☑ 1. perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 c. 3 del D. Lgvo. 267/2000);
☐ 2. per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 1 del D. Lgvo 267/2000);

Massa Lubrense, lì 23 OTT. 2014

Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Maria Cristina Palumbo

IL SEGRETARIO Generale
F.to Dott. Valerio Costabile

La delibera si assegna al settore/ufficio _____ per le procedure attuative.

Massa Lubrense, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
_____

Per ricevuta: settore/ufficio _____/_____/_____ lì _____